

**Funzioni
Locali**

**CCNL Funzioni Locali
2019-2021**



COORDINAMENTO NAZIONALE POLIZIA LOCALE CISL FP

AREA	Misura annua lorda differenziale stipendiale	Numero massimo di differenziali attribuibili
FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE	1.600	6
ISTRUTTORI	750	5

Sezione per la Polizia Locale (Art. 96)

Attribuzione del differenziale stipendiale maggiorato per operatori inquadrati nell'Area Istruttori addetti a funzioni di coordinamento (+350 euro)

Personale	Importo differenziali	Numero differenziali
Area Istruttori	750 €	5
Operatori con funzioni di coordinamento	750 +350 € = 1100€	5

Sezione per la Polizia Locale

- ❖ Indennità di funzione elevabile **fino a 4.000 €** per il personale inquadrato in Area Funzionari e Istruttori (art. 97)
- ❖ Incremento indennità di vigilanza pari a **200 euro annui lordi**, dalla data di decorrenza del nuovo sistema di classificazione professionale (**art. 99 – 1° Aprile 2023**)
- ❖ Incremento del valore massimo dell'indennità di servizio esterno fino a **15 euro giornalieri** (art. 100)

Confermato l'art. 56-ter ccnl 21 maggio 2018 - **Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato**

CCNL Funzioni Locali - Sezione per la Polizia Locale

Art. 98

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;

b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72;

c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.

3. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 56 quater del CCNL 21.05.2018.

La nuova disciplina del lavoro festivo infrasettimanale

Per la festività infrasettimanale il nuovo CCNL prevede la maggiorazione del 100% della retribuzione. La norma è entrata in vigore immediatamente alla sottoscrizione del 16 novembre 2022.

La contrattazione integrativa può prevedere per i lavoratori turnisti che abbiano prestato la propria attività in una giornata festiva infrasettimanale, la possibilità di optare per un numero equivalente di ore di riposo compensativo in luogo della corresponsione dell'indennità di turno festivo infrasettimanale (maggiorazione 100% della retribuzione) (Art. 7 co. 4 lettera ac)

Ciò comporta però la detrazione della quota corrispondente dal fondo che andrà in economia.



Riconoscimento del buono pasto serale (Art. 35)

 NOVITÀ

Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane o, alternativamente, al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali, oppure nelle ore serali con prosecuzione notturna

Contrattazione integrativa (Art. 7)

Nuova materia oggetto di contrattazione integrativa di maggiore interesse per la Polizia locale:

- ❖ individuazione delle particolari figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento dei servizi, possono fruire di **una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione collettiva integrativa**, che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Il D.to L.vo n. 66/2003 prevede un tempo minimo di consumazione del pasto di 10 minuti.

ART. 59 CCNL DIRIGENZA FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020

Utilizzo dei proventi delle violazioni del Codice della Strada

1. La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D. Lgs. n. 285/1992, limitatamente alla parte destinata al personale indicato dalle predette norme e destinatario della presente sezione, sono utilizzati per le seguenti finalità:

- a) **contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio; è fatta salva la volontà del dirigente di conservare comunque l'adesione eventualmente già intervenuta a diverse forme pensionistiche individuali;**
- b) **finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 32;**
- c) **erogazione di una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato collegata a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.**

**Funzioni
Locali**

I proventi contravvenzionali derivanti dal Codice della Strada utilizzati per i progetti di sicurezza urbana e stradale o, come vedremo in seguito, per pagare indennità **rientrano nei limiti di cui all'art. 23 del D.to L.vo n. 75/2017, quindi complessivamente con le altre voci del salario accessorio non possono superare il fondo del salario accessorio dell'anno 2016.**

In un solo caso, che analizzeremo con molta attenzione successivamente lo stanziamento **può essere considerato fuori tali limiti ed è il caso dell'extra-gettito**, quindi nel caso in cui gli incassi effettivi in un anno siano superiori a quelli dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 208 Codice della Strada

L'articolo 208 del Codice della Strada prevede il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada nella misura del 50% del gettito realizzato, tenuto conto di alcuni limiti:

Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata, tra le altre finalità:

- in misura non inferiore a un quarto della quota, al **potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;**

- ad altre finalità allo **svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo;**

Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad **assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.**

Art. 142 Codice della Strada

Inoltre **l'articolo 142, comma 12 bis del Codice della Strada**, prevede che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevate tramite l'uso di apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o mezzi tecnici di controllo a distanza, sono attribuiti nella misura del 50% ciascuno all'ente proprietario della strada su cui è effettuato l'accertamento e all'Ente da cui dipende l'organo accertatore.

Le somme così introitate per questa attività sono destinate a **interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, compresa la segnaletica stradale e le barriere, nonché al potenziamento dell'attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese di personale nel rispetto delle norme sul pubblico impiego e sul contenimento della spesa.**

Potrebbe rendersi necessario, quindi, indicare nel bilancio più voci di entrata e di spesa, in quanto sulle strade comunali potrebbero essere rilevate violazioni riguardanti la velocità da parte di agenti della polizia di Stato nel cui caso al Comune debba essere devoluto il 50% della somma introitata; se la Polizia Locale effettua tali rilevazioni su strada provinciale o statale, invece, il 50% del riscosso deve essere devoluto rispettivamente alla Provincia o allo Stato.

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

Corte dei Conti della Sicilia Deliberazione n.74/2016/PAR si è pronunciata, sul quesito proposto dal Sindaco del Comune di Aci Castello, affermando che: « ... questa Sezione ritiene di dover accedere all'interpretazione evolutiva della norma di cui all'art. 208, comma 4, lett. b) del C.d.S. ... secondo cui possono rientrare de plano nella nozione di "attrezzature": divise, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili. Il concetto di "attrezzatura" infatti, comprende tutto quanto costituisca "dotazione strumentale" della Polizia Locale che, proprio in forza del potenziamento del servizio per il miglioramento della circolazione stradale, è sottoposto – ragionevolmente e logicamente - ad una maggiore usura nel tempo oltre che ad un incremento del fabbisogno.»

Corte dei Conti Lombardia/274/2013/PAR è possibile acquistare con i proventi art. 208 CdS: divise e buffetteria, armi di reparto o individuali corredati da cartucce, blocchi verbali, prontuario, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche portatili, acquisti di beni e finanche di servizi strumentali, svolgimento di esercitazioni di tiro, corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Corte dei Conti Basilicata n. 36 del 15 luglio 2015 è possibile utilizzare i proventi art. 208 CdS per le spese relative alle radio ed alla centrale operativa.

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia Romagna con la deliberazione n. 130/2015/PAR del 16 settembre 2015 ha stabilito che **le spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile** finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada sono incluse tra le componenti da sottrarre dal calcolo della spesa di personale rilevante ai fini del rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 557, Legge n. 296/2006.

La delibera della Corte dei Conti del Lazio n. 142/2011, pubblicata a fine dicembre, richiama i Comuni sulla possibilità di utilizzo degli introiti derivanti dalle sanzioni per fini di pubblico interesse. In particolare, **la Corte sottolinea che il 50% di queste entrate va reinvestito in sicurezza stradale e pertanto contenere anche la circolazione di cani randagi** può senz'altro rispondere a questo fine.

Deliberazione Corte dei Conti Sicilia n. 74/2016/PAR: **possibile acquistare vestiario per gli ausiliari del traffico.**

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

*La Corte dei Conti – **Sezione Autonomie** con deliberazione n. 5/2019, si è espressa in risposta ad alcuni quesiti della Corte dei Conti Lombardia, puntualizzando:*

- **la quota dei proventi delle sanzioni amministrative risultanti dalla violazione del Codice della strada, che gli enti possono destinare al miglioramento della sicurezza stradale, non può integrare il fondo per il lavoro straordinario**, sia quello normale che per eventi eccezionali, art. 14 commi 1, 2 CCNL 1/4/99, in quanto tale quota di proventi contravvenzionali confluisce nel “Fondo risorse decentrate” per la parte destinata agli incentivi monetari del personale della polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale;
- **la quota dei proventi previsti dall'art. 208 del Codice della Strada e confluenti nel “Fondo risorse decentrate” per incentivare il personale della Polizia Locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, rientra nell'ambito del divieto posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (Limite del fondo del salario accessorio dell'anno 2016).**

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

*Però la stessa Corte dei Conti – **Sezione Autonomie** con deliberazione n. 5/2019, ha puntualizzato che:*

Non può escludersi l'ipotesi che, in concreto, l'ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l'attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per e ordinarie mansioni lavorative, ma venissero **utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto.**

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

CORTE DEI CONTI MARCHE 3/2020

Gli emolumenti economici accessori che la giurisprudenza contabile reputa esclusi dal rispetto del suddetto limite di spesa (compensi spettanti agli avvocati interni degli enti pubblici, diritti di rogito dei segretari comunali, incentivi per “funzioni tecniche”, ecc.) siano tra loro accumulati dalla presenza di alcune peculiari caratteristiche (ossia: **fonte in specifica disposizione di legge, predeterminazione della specifica categoria di dipendenti legittimati a percepirli, autofinanziamento dell'emolumento, neutralità d'impatto finanziario sul bilancio dell'ente, assoggettamento a limite di spesa complessivo**), tali caratteristiche, necessarie per escludere l'emolumento retributivo accessorio dal limite di spesa ex art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, non sarebbero però riscontrabili (sempre secondo Corte conti, sez. aut., del. 5/2019/QMIG), nella quota dei proventi ex artt. 208 c.d.s. e 56-quater CCNL 2018 confluenti nel Fondo risorse decentrate e destinati all'incentivazione del personale di polizia locale impegnato in progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, posto che “l'attuazione dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non genera, di per sé, economie di spesa”

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

CORTE DEI CONTI MARCHE 3/2020

I magistrati della **Corte dei Conti delle Marche, con la deliberazione 3/2020**, hanno ritenuto, richiamando la disciplina vigente, ex art. 208, commi 4 e 5 del d.lgs.285/1992 e 56-quater del CCNL FL 21.05.2018 e la giurisprudenza formatasi in materia, **che è esclusa dal tetto di spesa, imposto dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, soltanto la quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada (CDS), da destinare a incentivare il personale di polizia locale, eccedenti le riscossioni del precedente esercizio, ovvero soltanto la differenza tra le contravvenzioni riscosse nel precedente esercizio e quelle accertate e riscosse nell'esercizio successivo(Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 5/2019 e Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 369/2019).**

I magistrati contabili hanno precisato **che la quota di proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada può essere utilizzata a copertura dell'erogazione degli incentivi per il personale di polizia locale soltanto laddove siano effettivamente riscossi e non semplicemente accertati, onde evitare che entrate incerte possano essere poste a copertura di spese certe** (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 334/2018).

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

CORTE DEI CONTI MARCHE 3/2020

“spetta all'ente locale valutare la sussistenza delle condizioni (già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio) per un'eventuale, motivata implementazione in corso d'esercizio della parte variabile del Fondo, una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all'uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate dalla Sezione autonomie” (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. 26 settembre 2019, n. 369/PAR).

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

ATTENZIONE

Nel calcolo dei proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio devono essere presi in considerazione solo gli accertamenti e le riscossioni avvenuti nello stesso esercizio finanziario, quindi non i ruoli.

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 209/2022/PAR

Per quanto riguarda proprio l'attivazione dei progetti, la quota dei proventi deve essere finalizzata nel primo anno al finanziamento dei progetti di potenziamento dei servizi di controllo e all'erogazione degli incentivi monetari, sulla base delle riscossioni effettuate nell'esercizio precedente, come risultanti dal rendiconto approvato dall'Ente ed inserita nella parte variabile del fondo delle risorse decentrate, rientrando nei limiti del salario accessorio.

Nell'esercizio successivo, al contrario, ove il progetto di potenziamento sia nuovamente approvato, in sede di costituzione del fondo delle risorse decentrate sarà esclusa dai limiti del salario accessorio, la quota dei proventi che deriva dall'eventuale incremento (extragettito riferito sempre agli accertamenti e riscossioni avvenute nello stesso esercizio finanziario) delle riscossioni realizzate negli ultimi due esercizi, come risultanti dai rendiconti approvati, con specifico riferimento al periodo temporale in cui ha avuto vigenza il progetto e l'analogo periodo dell'esercizio precedente, fermo restando l'assoggettamento al limite per il restante periodo temporale.

La Corte dei Conti sull'art. 208 CdS

Deliberazione Corte dei Conti Veneto n. 209/2022/PAR

Tale incremento, infatti, può considerarsi correlato alla maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale.

Il tutto in base al principio enunciato dalla Sezione delle autonomie nella citata deliberazione n. 5/SEZAUT/QMIG (sul nesso eziologico che deve intercorrere, ai fini dell'esclusione dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, tra l'attuazione del progetto di potenziamento e le maggiori entrate riscosse per effetto dello stesso progetto, cfr. Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 3/2020/PAR).

Proventi contravvenzionali

Art. 142, comma 12-quater D.to L.vo n. 285/92 (Codice della Strada)

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.

Proventi contravvenzionali

Art. 142, comma 12-quater D.to L.vo n. 285/92 (Codice della Strada)

((Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell'interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo)).

Proventi contravvenzionali

Art. 142, comma 12-quater D.to L.vo n. 285/92 (Codice della Strada)

La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione *((di cui al primo periodo))*, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei Conti.

Proventi contravvenzionali

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno n. 608 del 30 dicembre 2019 – G.U. Serie Generale del 20/2/2020

1. Ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalita' indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Proventi contravvenzionali

Indennità Servizio Esterno Orientamento ARAN CFL 41

Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l'art. 56 quater, lett.c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all'art. 208, commi 4, lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all' "erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.". Si tratta di una indicazione ampia e generale. **Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell'indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.**"

Art. 227 del TUEL

Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

Decreto Aiuti art. 40-bis comma 1 D.L. 50/2022 modificato dall'art. 11 comma 8-decies del D.L. n. 198/2022

*I comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e le province, in via eccezionale e derogatoria per gli anni 2022 e 2023, possono destinare i proventi effettivamente incassati di cui all'articolo 208, comma 4, e all'articolo 142, commi 12-bis e 12-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le entrate derivanti dalla riscossione delle somme dovute per la sosta dei veicoli presso le aree destinate al parcheggio a pagamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, nei soli limiti delle percentuali di propria spettanza e competenza, **a copertura della spesa per le utenze di energia elettrica e gas**. 2. Gli incassi di cui al periodo precedente si riferiscono agli accertamenti di competenza degli esercizi 2022 e 2023, con esclusione delle eventuali quote arretrate riferite ad esercizi precedenti."*

Proventi contravvenzionali

Sito del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali nel quale è possibile verificare il rendiconto dei proventi delle violazioni al Codice della Strada di ogni ente territoriale:

<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/floc.php/in/cod/38>

Servizi Protezione Civile

ATTENZIONE A NON UTILIZZARE I PROVENTI DI CUI ALL'ART. 208 CdS PER:

- *Servizi di Protezione Civile – Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione Civile – 6 agosto 2018*

Il volontariato organizzato di protezione civile può essere impiegato esclusivamente per svolgere attività di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione e non deve interferire con i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

I proventi contravvenzionali per la previdenza complementare

Art. 98

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:

- a) **contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;**

I proventi contravvenzionali per la previdenza complementare

Art. 98

Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada

2. Fermo restando l'obbligo generalizzato di destinazione - a partire dal 22 maggio 2018, data dalla quale hanno avuto effetto le clausole del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018 - di tutte le contribuzioni datoriali di cui al comma 1 lettera a) **unicamente al fondo Perseo Sirio, resta salva per i lavoratori la possibilità di conservare la posizione contributiva eventualmente già maturata presso altre forme pensionistiche precedentemente a tale data.**

I proventi contravvenzionali per la previdenza complementare

Per la formale destinazione delle somme alla previdenza complementare risulta necessaria l'approvazione di un regolamento da parte della Giunta Comunale.

Alla luce della normativa vigente, **si conferma l'obbligo al versamento alle gestioni pensionistiche obbligatorie del contributo di solidarietà, pari al 10% delle quote e delle contribuzioni a carico dei datori di lavoro, destinate ai fondi di previdenza complementare rivolti ai dipendenti pubblici, ivi compresi Perseo e Sirio, come a suo tempo chiarito in via di carattere generale con la circolare INPDAP n.42 del 31 luglio 1998.**

I proventi contravvenzionali per la previdenza complementare

Quindi pur essendo tale contributo a carico del datore di lavoro, bisogna porre la massima attenzione nel momento in cui viene redatto l'atto amministrativo di destinazione dei proventi contravvenzionali in quanto **la somma che viene destinata alla previdenza complementare, se non specificato nell'atto, comprende anche la quota del 10% che sarà destinata al contributo di solidarietà alle casse pensioni della gestione dipendenti pubblici.**

*Per qualsiasi informazione o richiesta di
approfondimento potete inviare una mail a:*
dipfunzionilocali@fp.cisl.it

*GRAZIE PER
L'ATTENZIONE !*